

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1268

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ZANOTTI, BURTON, BAFILE, BUCCHINO, DI GIROLAMO,
LAGANÀ FORTUGNO, LUCÀ, RAMPI, SQUEGLIA, TRUPIA**

Nuove norme in materia di dispersione
e di conservazione delle ceneri

Presentata il 3 luglio 2006

ONOREVOLI COLLEGI! — Con la presente proposta di legge si intende intervenire al fine agevolare l'effettiva applicazione dell'articolo 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130, recante disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri, approvata al termine della XIII legislatura. Infatti, il citato articolo 3 non ha ancora trovato concreta applicazione a causa della mancata emanazione, entro i sei mesi dalla sua entrata in vigore, delle previste modifiche al regolamento di polizia mortuaria.

Nella XIV legislatura è stato presentato un disegno di legge (atto Camera

n. 4144), approvato dalla Camera dei deputati il 17 febbraio 2005 e trasmesso al Senato il 22 febbraio 2005 (atto Senato n. 3310). Il disegno di legge, assegnato alla Commissione Igiene e sanità in sede referente il 23 febbraio 2005, è approdato all'Assemblea del Senato della Repubblica il 25 gennaio 2006, dopo aver superato positivamente l'esame di tutte le Commissioni interessate. In seguito tale atto non è più stato calendarizzato, in quanto la legislatura volgeva alla sua fine naturale, ed è quindi decaduto.

Oggi presentiamo la presente proposta di legge, che ripropone l'articolo 9 del

testo approvato dalla Camera e dalla competente Commissione del Senato. In tale modo, riteniamo di dare ai cittadini e alla cittadine la risposta da loro attesa da oltre cinque anni in merito, particolarmente, al diritto alla dispersione delle ceneri (commi da 1 a 7 dell'articolo 1). Offriamo quindi alle regioni, che dispongono della autonomia legislativa in questa materia, una normativa uniforme per l'intero territorio nazionale. Ricordiamo a questo proposito che alcune regioni (Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Toscana e Umbria) hanno già legiferato in merito alla dispersione delle ceneri in natura, in base alle

previsioni della legge n. 130 del 2001, mentre tutte le altre stanno attendendo una normativa nazionale.

I commi da 8 a 13 regolamentano le operazioni di conservazione delle ceneri, l'affidamento personale, la loro identificazione certa, le cellette cinerarie e meglio definiscono l'applicazione dell'articolo 411 del codice penale.

Il comma 14 consente l'immediata applicabilità dell'articolo 3, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 130. I rimanenti commi abrogano la lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 3 e gli articoli 4, 6 e 8 della legge 30 marzo 2001, n. 130.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La dispersione e la conservazione delle ceneri sono autorizzate dall'ufficiale di stato civile del comune di decesso, nel rispetto dei principi dell'articolo 3, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 130, come modificato dalla presente legge.

2. La volontà del defunto per la dispersione o la conservazione delle proprie ceneri è manifestata in vita in uno dei modi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera *b*), numeri 1), 2) e 4), della legge 30 marzo 2001, n. 130.

3. La dispersione delle ceneri all'interno dei cimiteri è disciplinata dai comuni che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano le apposite aree cimiteriali.

4. La dispersione delle ceneri in natura, all'aperto, è libera ed è consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) in montagna, a distanza di oltre 200 metri da centri e da insediamenti abitativi;

b) in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;

c) nei laghi, ad oltre 100 metri dalla riva;

d) nei fiumi, nei tratti liberi da manufatti e da natanti.

5. Per la dispersione delle ceneri all'interno di aree private aperte è necessario il consenso dei proprietari.

6. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dalla legislazione vigente.

7. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), della legge 30 marzo 2001,

n. 130, oppure da personale a tale fine autorizzato dall'avente diritto.

8. La conservazione delle ceneri avviene mediante consegna dell'urna sigillata al familiare o ad altro avente diritto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), della legge 30 marzo 2001, n. 130, i quali possono disporne, nel rispetto della volontà del defunto, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento personale. L'urna è sigillata e conservata in modo da consentire in ogni caso l'identificazione dei dati anagrafici del defunto.

9. In caso di affidamento personale, l'ufficiale di stato civile annota in un apposito registro le generalità dell'affidatario unico, indicato in vita dal defunto, e quelle del defunto medesimo. Se l'affidatario intende, per qualsiasi motivo, rinunciare all'affidamento dell'urna contenente le ceneri, esse sono conferite nel cinerario comune di un cimitero, previa comunicazione all'ufficiale di stato civile interessato, che ne prende nota.

10. Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri è adottato un sistema identificativo da applicare sul cofano della bara prima della cremazione al fine di certificare la diretta relazione tra le ceneri consegnate ai dolenti e la salma.

11. Ai fini della disciplina cimiteriale le cellette cinerarie e l'intero manufatto che le contiene non sono equiparabili a sepolture private o a tombe di famiglia.

12. Le cellette cinerarie e ossarie non sono equiparabili a sepolture private o a tombe di famiglia per quanto attiene ai vincoli di spazio e di aerazione previsti dalle normative igienico-sanitarie.

13. All'articolo 411, quarto comma, del codice penale, dopo le parole: « a quanto indicato dal defunto » sono inserite le seguenti: « o con modalità diverse da quelle consentite dalla legge ».

14. All'articolo 3, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 130, l'alinnea è sostituito dal seguente:

« Le norme vigenti concernenti la cremazione sono integrate o modificate sulla base dei seguenti principi: ».

15. All'articolo 3, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 130, la lettera *h*) è abrogata.

16. Gli articoli 4, 6 e 8 della legge 30 marzo 2001, n. 130, sono abrogati.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,30



15PDL0011040